



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Presentazione

Il numero 2-2021 della Rivista *Diritto e Religioni* – Sezione Giurisprudenza e legislazione civile – si caratterizza per le interessanti e peculiari pronunce giurisprudenziali, che riguardano da vicino il nostro settore.

La sezione si apre con il contributo di Paolo Di Marzio sul tema “Famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione 2020”, offrendo al lettore un quadro globale su una tematica in continua evoluzione.

La rassegna vede quattro sentenze di merito della Suprema Corte. La prima delle Sezioni Unite Civili (n. 3780 del 15 febbraio 2021) in materia di obiezione di coscienza ed esercizio delle funzioni giurisdizionali, con nota di Mariangela Galiano. La seconda (sentenza della Corte di Cassazione 9 settembre 2021, n. 24413) in cui le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate sulla protezione umanitaria nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 113/2018. Dovendo chiarire se il giudizio di comparazione sul quale si fonda il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, dopo l'introduzione del d.l. n. 130/2020, possa dirsi ancora attuale, la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi già enunciati in precedenza, fornendo, tuttavia, alcune riflessioni che possono contribuire all'evoluzione del dibattito circa la concreta applicazione della nuova protezione speciale di cui al comma 1.1 dell'articolo 19 del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione).

La terza (sentenza 9 settembre 2021, n. 24414) in cui la Corte di Cassazione torna sulla *vexata quaestio* dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: mancando una legge, la decisione è rimessa alla comunità scolastica.

Con la quarta (Sezione Lavoro, ordinanza 2 novembre 2021, n. 31071), la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di libertà religiosa e la possibilità di organizzare un istituto religioso in modo libero, non comporta, come conseguenza, che tale libertà legittimi condotte fortemente discriminatorie nella selezione del corpo insegnante.

Di seguito, si porta all'attenzione altre tre sentenze che hanno come comun denominatore il matrimonio, l'affidamento dei minori e la tutela dei diritti umani.

Tribunale di Siena, sentenza 22 giugno 2021 riguardante la tematica del divorzio tra stranieri e scelta della legge applicabile; Tribunale di Roma, ordinanza 20 luglio 2021, inerente l'importanza del riconoscimento dello *status* di rifugiato al soggetto che, nel proprio Stato di origine corra il rischio di subire atti persecutori, «connessi all'esercizio della libertà religiosa...»; Tribunale di Firenze, sentenza 5 agosto 2021 relativo il matrimonio in imminente pericolo di vita.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Sentenza 15 febbraio 2021, n. 3780

Funzione giurisdizionale – astensione – illecito disciplinare – obiezione di coscienza – interruzione volontaria di gravidanza

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, sussiste anche nel caso in cui la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio sia stata colposa e l'evento del danno ingiusto o dell'indebito vantaggio per una delle parti non sia stato previsto o voluto, atteso che la limitazione della sanzione disciplinare al solo illecito doloso la identificherebbe con la sanzione penale, mentre esse hanno finalità, intensità ed ambiti diversi.

Fonte: www.osservatoriofamiglia.it

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Sentenza 9 settembre 2021, n. 24413

Stranieri – violazione diritti umani – protezione umanitaria – integrazione

In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia.

Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d'origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia.

Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.

Fonte: www.osservatoriofamiglia.it

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

Sentenza 9 settembre 2021, n. 24414

Simboli religiosi – aule scolastiche – crocefisso – principio di laicità – libertà religiosa

In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per

determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.

L'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi.

È illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

L'illegittimità della circolare determina l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parte dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.

Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.

Fonte: www.cortedicassazione.it

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro

Ordinanza 2 novembre 2021, n. 31071

Scuola cattolica – insegnante – mancato rinnovo del contratto – orientamento sessuale – discriminazione – risarcimento danni

Costituisce comportamento discriminatorio il mancato rinnovo del contratto di un docente in ragione del proprio orientamento sessuale, anche qua-

lora tale scelta sia stata adottata da una scuola cattolica. In questo caso, deve essere riconosciuto il danno morale in favore di un'insegnante a cui non è stato rinnovato il contratto da un istituto religioso a causa del suo presunto orientamento sessuale. Il danno spetta perché la discriminazione getta discredito sulla persona lesa.

Fonte: www.foroitaliano.it

Tribunale di Siena

Sentenza 22 giugno 2021

Matrimonio – divorzio islamico – Marocco – Moudawana – affidamento della prole

Gli stranieri residenti in Italia possono chiedere l'applicazione di legge diversa dal diritto interno, purché si tratti di: 1) legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; 2) legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; 3) legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;

I ricorrenti chiedevano l'applicazione della legge del Marocco del 2003 – c.d. Moudawana – che prevede la possibilità per i coniugi di ottenere direttamente il divorzio.

Quanto alle condizioni relative all'affidamento dei figli, la legge straniera può trovare applicazione, purché non sia contraria a norme imperative o all'ordine pubblico interno: gli artt. 171 e 180 della legge marocchina contrastano con i principi di ordine pubblico interno con specifico riguardo al modello di affidamento “super-esclusivo” ivi prescritto in favore di uno dei genitori, in primo luogo della madre, con divieto di pernottamento presso il padre e responsabilità genitoriale rimessa in capo all'esercente la c.d. hadana (custodia).

Gli accordi sul punto vanno perciò modificati prevedendosi un affidamento condiviso.

Fonte: www.osservatoriofamiglia.it

Tribunale di Roma

Decreto 20 luglio 2021

Stranieri – violazione diritti umani – libertà religiosa – matrimonio forzato – status di rifugiato

Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato, in applicazione della normativa in materia di protezione internazionale, al soggetto che nel proprio Stato di origine correrebbe il rischio concreto e attuale di subire atti persecutori, connessi all'esercizio della libertà religiosa e alla celebrazione di un matrimonio forzato, senza poter ottenere una adeguata protezione statale.

Fonte: *inedita*.

Tribunale di Firenze

Sentenza 5 agosto 2021

Matrimonio – celebrazione – pericolo di vita – impedimenti inderogabili

Il matrimonio è valido e non sussiste alcuna circonvenzione di incapace se l'imminente pericolo di vita dello sposo è stato accertato dall'ufficiale di stato civile. L'esigenza che non si addivenga al matrimonio in presenza di impedimenti inderogabili – cui normalmente presiede il controllo sulla domanda di pubblicazione, svolto dall'ufficiale di stato civile – viene soddisfatta, in modo simile a quanto previsto in sede di autorizzazione giudiziale all'omissione della pubblicazione, da una dichiarazione giurata dei nubendi, resa innanzi all'ufficiale di stato civile.

Fonte: www.osservatoriofamiglia.it